

# **LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 27-04-1999**

## **REGIONE BASILICATA**

### **DISCIPLINA DELLE PRODUZIONI BIOLOGICHE REGIONALI**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE  
DELLA REGIONE BASILICATA N. 28 del 6 maggio 1999

*IL CONSIGLIO REGIONALE*  
*ha approvato*

*IL COMMISSARIO DEL GOVERNO*  
*ha apposto il visto*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE*  
*promulga*

*La seguente legge:*

#### **ARTICOLO 1**

Finalità

La Regione, nell'ambito di una politica di valorizzazione dei prodotti agricoli e derivati lucani, di tutela dell'ambiente e di difesa della salute dei consumatori, con la presente legge intende disciplinare l'esercizio dell'agricoltura biologica e della produzione integrata, nei settori di propria competenza.

#### **ARTICOLO 2**

Agricoltura Biologica

1. Per l'ottenimento di prodotti biologici di origine vegetale devono essere utilizzati i materiali, le tecniche ed i coadiuvanti ammissibili ai sensi del Regolamento CEE 2092/91 e successive modifiche, nonché delle leggi nazionali in materia.
2. Per l'ottenimento dei prodotti biologici di origine animale devono essere osservate le seguenti prescrizioni di carattere generale:
  - a) adozione di forme di allevamento che prevedano la libertà di movimento dell'animale in periodi preponderanti rispetto al periodo di costrizione o coattività;
  - b) proporzionamento del numero dei capi rispetto alla superficie aziendale ed alle produzioni ottenibili con il metodo biologico in modo che il ricorso a mangimi di provenienza esterna sia, in

condizioni normali, soltanto un fatto occasionale o comunque limitato  
a prodotti indispensabili non ottenibili in azienda;  
c) idoneo proporzionamento dello spazio riservato ai capi allevati  
calcolato secondo standards atti ad assicurare il benessere degli animali allevati.

### **ARTICOLO 3**

Azienda Agricola Biologica e Azienda Mista

1. Rientrano nelle aziende agricole biologiche gli operatori dell'agricoltura singoli od associati che applicano su tutta la superficie aziendale le tecniche di agricoltura biologica.
2. Rientrano nelle aziende agricole miste gli operatori dell'agricoltura singoli od associati che applicano su parte della superficie coltivata le tecniche di agricoltura biologica, avendo cura che essa sia separata dalla rimanente superficie in modo da evitare qualsiasi forma di inquinamento.

### **ARTICOLO 4**

Azienda di Trasformazione Biologica

Rientrano nella categoria delle aziende di trasformazione biologica gli operatori dell'agricoltura che trasformano, preparano o comunque condizionano esclusivamente prodotti provenienti da aziende agricole biologiche in modo da ottenere prodotti certificabili come biologici o di trasformazione biologica ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente.

### **ARTICOLO 5**

Azienda in Conversione

1. Rientrano nella categoria delle aziende agricole in conversione all'agricoltura biologica gli operatori che adottano le tecniche di agricoltura biologica su tutta la superficie aziendale, sotto il controllo di un Organismo autorizzato ai sensi del Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di ottenere il

riconoscimento di azienda biologica.

2. Si intende per prodotto di azienda in conversione al biologico quello ottenuto con metodi di agricoltura od allevamenti biologici da azienda in conversione.

## **ARTICOLO 6**

Produzioni Integrate

Si intendono per produzioni agricole integrate quelle ottenute con un impiego ridotto e controllato di fitofarmaci, concimi ed altri coadiuvanti, nonché con l'impiego di pratiche agronomiche, biologiche, biotecnologiche e meccaniche atte a tutelare l'ambiente e la salute dei consumatori, nonché a mettere le piante nelle migliori condizioni di produzione, sulla base di discipline nazionali e/o regionali in vigore.

## **ARTICOLO 7**

Elenchi Regionali

1. Presso il Dipartimento regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Foreste è tenuto l'elenco regionale degli operatori biologici e l'elenco regionale delle aziende di produzione integrata.

2. L'elenco regionale degli operatori biologici è suddiviso nelle seguenti sezioni:

Sezione I:

- a) aziende agricole biologiche;
- b) aziende in conversione all'agricoltura biologica;
- c) aziende miste.

Sezione II:

- a) preparatori o trasformatori.

Sezione III:

- a) raccoglitori di prodotti spontanei.

3. L'Ufficio Orientamento alle Produzioni Agricole del Dipartimento Agricoltura cura la tenuta dei suddetti elenchi ed il loro aggiornamento.

## **ARTICOLO 8**

Procedura per l'Iscrizione agli Elenchi

1. Le aziende interessate all'iscrizione in una o più sezioni dell'elenco degli operatori di agricoltura biologica od integrata di

cui all'art. 7 presentano domanda al competente Ufficio del Dipartimento regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Foreste, redatta su appositi moduli messi a disposizione dallo stesso Ufficio.

2. Il Direttore Generale del Dipartimento competente, con determinazione Dirigenziale dispone l'iscrizione all'elenco e, ne dà comunicazione agli interessati.

3. Della iscrizione agli elenchi il competente Ufficio può rilasciare relativa certificazione su richiesta dei titolari delle aziende iscritte.

## **ARTICOLO 9**

### Divieto Trattamenti in Fioritura

1. Sono vietati, nelle Aziende Agricole Biologiche, su tutti i tipi di piante, i trattamenti antiparassitari nella fase fenologica della fioritura.

2. La Regione può concedere deroghe, in annate particolarmente sfavorevoli, esclusivamente per colture frutticole ed industriali, da specificare di volta in volta nel relativo provvedimento.

## **ARTICOLO 10**

### Promozione

La Regione, al fine di valorizzare i prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica ed integrata, promuove, anche con il coinvolgimento di Associazioni di produttori e di consumatori, campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione, nonché convegni tecnici, esposizioni, mostre e fiere di prodotti biologici e di produzione integrata.

## **ARTICOLO 11**

### Incentivi

Gli imprenditori titolari di aziende iscritte da almeno un anno nell'elenco delle aziende di produzione biologica ed in regola con i controlli, che intendono effettuare investimenti nelle stesse aziende e che si impegnano a produrre con il metodo biologico per

almeno altri  
cinque anni, hanno la priorità nelle procedure di  
finanziamento, sia  
in conto capitale che in interessi, attuate dalla Regione  
ai sensi di  
Regolamenti comunitari, Leggi nazionali e regionali.

## **ARTICOLO 12**

Divieto di Caccia

Le aziende iscritte all'elenco regionale di cui all'art.  
7 possono  
vietare la caccia sui rispettivi terreni sottoposti alla  
regolamentazione di cui alla presente legge ed alle altre  
in materia  
di agricoltura biologica dandone comunicazione al  
competente Ufficio  
regionale.

## **ARTICOLO 13**

Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore della presente  
legge, è abrogata  
la legge regionale n. 12 del 16/3/1993.
2. Per tutto quanto non previsto nella presente  
legge si fa  
riferimento a norme nazionali e comunitarie in materia.

## **ARTICOLO 14**

Norma Finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della  
presente legge si  
provvede per l'esercizio finanziario 1999 con lo  
stanziamento di L.  
90.000.000 di cui al capitolo di spesa 5670 che assume la  
seguinte  
nuova denominazione "Spese per la produzione biologica ed  
integrata  
dei prodotti agricoli".
2. Le leggi di bilancio per gli anni successivi al  
1999 fisseranno  
gli importi dei relativi stanziamenti.

## **ARTICOLO 15**

Pubblicazione

1. La presente legge regionale entra in vigore dopo  
la pubblicazione  
dell'esito positivo dell'esame di compatibilità della  
Commissione  
dell'Unione Europea alla quale è inviata dopo  
l'approvazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  
e farla  
osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, lì 27 aprile 1999.

DINARDO

**Note:**

COMMISSARIATO DEL GOVERNO  
NELLA REGIONE BASILICATA

Prot. n. 10/2.24.02

L.R. concernente "Disciplina delle produzioni biologiche  
regionali".

*Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto,  
munita del*

*visto dello scrivente ai sensi dell'art.127 della  
Costituzione.*

*Si richiama l'attenzione dei competenti organi regionali  
sulla*

*necessità che, qualora nelle annate particolari vi siano  
deroghe al*

*divieto dell'uso di trattamenti antiparassitari ciò venga  
evidenziato*

*in occasione della confezione o del commercio dei  
prodotti sottoposti*

*a tali trattamenti.*

Potenza, 22aprile 1999.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
Civitate